

**Associazione**  
**PROCIV**  
**A.S.E.R. O.D.V.**

# STATUTO

Fondata il 10 maggio 1996 a Crotone

Codice Fiscale 91012640792 e-mail [sanmauromarchesato@procivarci.it](mailto:sanmauromarchesato@procivarci.it)

## INDICE

### TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

|        |               |        |
|--------|---------------|--------|
| Art. 1 | Fondazione    | pag. 2 |
| Art. 2 | Sede e durata | pag. 2 |

### TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

|        |                                         |        |
|--------|-----------------------------------------|--------|
| Art. 3 | Principi fondamentali dell'Associazione | pag. 2 |
| Art. 4 | Finalità dell'Associazione              | pag. 3 |
| Art. 5 | Sezioni decentrate                      | pag. 3 |
| Art. 6 | Attività dell'Associazione              | pag. 3 |
| Art. 7 | Attività diverse                        | pag. 4 |

### TITOLO III - I SOCI

|         |                            |        |
|---------|----------------------------|--------|
| Art. 8  | I Soci                     | pag. 4 |
| Art. 9  | Diritti dei Soci           | pag. 6 |
| Art. 10 | Doveri dei Soci            | pag. 6 |
| Art. 11 | Gratuità                   | pag. 6 |
| Art. 12 | Incompatibilità            | pag. 6 |
| Art. 13 | Casi di decadenza          | pag. 6 |
| Art. 14 | Provvedimenti disciplinari | pag. 7 |
| Art. 15 | Ricorsi a provvedimenti    | Pag. 7 |

### TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

|         |                                                      |         |
|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Art. 16 | Organi dell'Associazione                             | pag. 8  |
| Art. 17 | L'Assemblea Generale                                 | pag. 8  |
| Art. 18 | Il Consiglio Direttivo                               | pag. 9  |
| Art. 19 | Il Presidente                                        | pag. 10 |
| Art. 20 | Il Vicepresidente                                    | pag. 10 |
| Art. 21 | Il Segretario                                        | pag. 10 |
| Art. 22 | Il Tesoriere                                         | pag. 10 |
| Art. 23 | Il Revisore dei conti                                | pag. 11 |
| Art. 24 | Il collegio dei garanti                              | pag. 11 |
| Art. 25 | Gratuità delle cariche statutarie                    | pag. 11 |
| Art. 26 | Convocazione degli organi statutari                  | pag. 11 |
| Art. 27 | Decadenza dagli organi dell'Associazione             | pag. 12 |
| Art. 28 | Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti | pag. 12 |
| Art. 29 | Rinnovo degli organi statutari                       | pag. 12 |

### TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

|         |                                  |         |
|---------|----------------------------------|---------|
| Art. 30 | Patrimonio dell'Associazione     | pag. 13 |
| Art. 31 | Fonti di finanziamento           | pag. 13 |
| Art. 32 | Esercizio finanziario e bilancio | pag. 13 |

### TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

|         |                              |         |
|---------|------------------------------|---------|
| Art. 33 | Costituzione e funzionamento | pag. 13 |
|---------|------------------------------|---------|

### TITOLO VII - SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

|         |                            |         |
|---------|----------------------------|---------|
| Art. 34 | Adesioni ad organizzazioni | pag. 14 |
|---------|----------------------------|---------|

### TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

|         |                                |         |
|---------|--------------------------------|---------|
| Art. 35 | Scioglimento dell'Associazione | pag. 14 |
| Art. 36 | Norme finali                   | pag. 14 |
| Art. 37 | Norma transitoria              | Pag. 14 |
|         | note                           | Pag.15  |

## **TITOLO I**

### **FONDAZIONE, SEDE E DURATA**

#### **Art. 1**

##### **(Fondazione)**

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione PROCIV A.S.E.R. fondata il 10 Maggio 1996 in Crotone.
2. L'Associazione PROCIV A.S.E.R. si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione PROCIV A.S.E.R. O.D.V. adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione PROCIV A.S.E.R. O.D.V. è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

#### **Art. 2**

##### **(Sede e durata)**

1. L'Associazione PROCIV A.S.E.R. O.D.V., in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di San Mauro Marchesato ed è costituita a tempo indeterminato.

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'**

#### **Art. 3**

##### **(Principi fondamentali dell'Associazione)**

1. L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

**Art. 4**  
**(Finalità dell'Associazione)**

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:
  - a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
  - b) lo svolgimento di attività di antincendio boschivo;
  - c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
  - d) la collaborazione con Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive.
2. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.

**Art. 5**  
**(Sezioni decentrate)**

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

**Art. 6**  
**(Attività dell'Associazione)**

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:
  - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
  - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - d) cooperazione allo sviluppo;
  - e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  - f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
- j) cura di procedure di adozione internazionale;
- k) protezione civile;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Per il perseguimento delle attività di interesse generale sopra elencate, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- promuovere, organizzare e realizzare iniziative di sostegno e beneficenza rivolte a tutti i soggetti in condizioni di difficoltà e disagio;
  - accorre sui luoghi di sinistri, incidenti, incendi, crolli, allagamenti e, più in generale, ovunque si possa portare ausilio assumendo atteggiamenti utili ed appropriati per alleviare le condizioni di disagio, per scongiurare il verificarsi di peggiori conseguenze, segnalando situazioni di pericolo e soccorrendo feriti in collaborazione con le forze dell'ordine;
  - collaborare con le autorità e le istituzioni preposte manifestando la disponibilità dell'associazione di accorrere in caso di necessità e portare aiuto ovunque sia utile;
  -
2. L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

#### **Art. 7 (Attività diverse)**

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **TITOLO III**

#### **I SOCI**

#### **Art. 8 (I Soci)**

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:
- a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
  - b) enti di diritto pubblico;
  - c) enti di diritto privato.
2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
  - b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
  - c) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
  - d) Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;
  - e) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'Associazione.
3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; qualora la domanda di ammissione sia respinta, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati entro 60 giorni; in tal caso chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.
4. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

**Art. 9**  
**(Diritti dei Soci)**

1. I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
- c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

**Art. 10**  
**(Doveri dei Soci)**

1. I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Art. 11**  
**(Gratuità)**

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

**Art. 12**  
**(Incompatibilità)**

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo

**Art. 13**  
**(Casi di decadenza)**

1. Perdono la qualità di Socio:

- a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
  - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;
  - c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;
  - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
  - e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

#### **Art. 14 (Provvedimenti disciplinari)**

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) richiamo verbale;
  - b) richiamo scritto;
  - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei (6);
  - d) sospensione temporanea oltre mesi sei (6); in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

#### **Art. 15 (Ricorsi a provvedimenti)**

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
- a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
  - b) un componente nominato dal Socio ricorrente;

- c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.
  6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.
  7. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI STATUTARI**

##### **Art. 16**

##### **(Organi dell'Associazione)**

1. Sono organi statutari dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Revisore di conti (eventuale)
  - e) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea.
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) e) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale revisore dei conti, e l'eventuale collegio dei Garanti, rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

##### **Art. 17**

##### **(L'Assemblea Generale)**

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci ed in regola con la quota di adesione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo con il programma annuale di attività e l'eventuale bilancio sociale;
- 3) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisore dei conti e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, da tenersi almeno 24 ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e per le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

#### **Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
  - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
  - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
  - d) nominare il Tesoriere;
  - e) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
  - f) attribuire eventuali incarichi di settore;
  - g) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
  - h) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
  - i) approvare il piano di tesseramento annuale;
  - j) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti
7. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del

Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

**Art. 19**  
**(Il Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

**Art. 20**  
**(Il Vice Presidente)**

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

**Art. 21**  
**(Il Segretario)**

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
  - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
  - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
  - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
  - e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

**Art. 22**  
**(Il  
tesoriere)**

1. Il tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

#### **Art. 23 (Il Revisore dei conti)**

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo economico – finanziario dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, è eletto dall'Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Associazione e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile ed ha il compito di: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio Consuntivo alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare allo stesso, da sottoporre all'Assemblea Generale; c) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice d) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento e) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'Associazione; f) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell'Organo di controllo economico – finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.
3. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
4. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale.

#### **ART. 24 (Il collegio dei garanti)**

- Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni. I membri sono rieleggibili.
- Il Collegio dei Garanti, elegge al proprio interno il Presidente; di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.
- Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

#### **Art. 25 (Gratuità delle cariche statutarie)**

1. Ogni carica statutaria, ad eccezione dell'eventuale Revisore dei conti, è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

#### **Art. 26 (Convocazione degli organi statutari)**

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei

componenti.

2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

#### **Art. 27**

##### **(Decadenza dagli organi dell'Associazione)**

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
  - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
  - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
  - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

#### **Art. 28**

##### **(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)**

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

#### **Art. 29**

##### **(Rinnovo degli organi statutari)**

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.
3. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

### **TITOLO V**

#### **GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO**

**Art. 30**  
**(Patrimonio dell'Associazione)**

1. Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili;
  - b) titoli pubblici e privati;
  - c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 31**  
**(Fonti di finanziamento)**

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutarî sono:
  - a) quote di adesione degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - e) contributi di organismi internazionali;
  - f) donazioni e lasciti testamentari;
  - g) proventi da attività di raccolta fondi;
  - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  - i) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

**Art. 32**  
**(Esercizio finanziario e bilancio)**

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**TITOLO VI**

**SEZIONI DECENTRATE**

**Art. 33**  
**(Costituzione e funzionamento)**

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante

dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.

2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

## **TITOLO VII**

### **ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI**

#### **Art. 34**

##### **(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)**

1. L'Associazione PROCIV A.S.E.R. O.D.V., aderisce all'Associazione Nazionale Prociv-Arci.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 35**

##### **(Scioglimento dell'Associazione)**

- 1 in caso di scioglimento o di estinzione il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 36**

##### **(Norme finali)**

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

#### **Art. 37**

##### **(Norma transitoria)**

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico - finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

\*\*\*\*\*

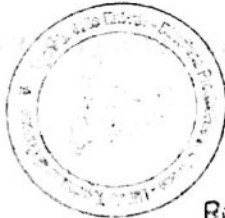
# TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1  
Art. 2

Art. 3  
Art. 4

## TITOLO II - BENI E ATTIVITA'

Art. 5  
Art. 6  
Art. 7  
Art. 8  
Art. 9



Registrato a Genova il

24 MAR 2021

al N. 369, Serie 3

Esse Euro ESENTE

Art. 10  
Art. 11  
Art. 12  
Art. 13  
Art. 14  
Art. 15  
Art. 16  
Art. 17  
Art. 18  
Art. 19  
Art. 20

Il Presidente  
Francesco [Signature]

## TITOLO III - STATUTO

Art. 21  
Art. 22  
Art. 23  
Art. 24  
Art. 25  
Art. 26  
Art. 27  
Art. 28  
Art. 29  
Art. 30  
Art. 31  
Art. 32

Art. 33  
Art. 34  
Art. 35  
Art. 36  
Art. 37  
Art. 38  
Art. 39  
Art. 40  
Art. 41  
Art. 42  
Art. 43  
Art. 44  
Art. 45  
Art. 46  
Art. 47  
Art. 48  
Art. 49  
Art. 50  
Art. 51  
Art. 52  
Art. 53  
Art. 54  
Art. 55  
Art. 56  
Art. 57  
Art. 58  
Art. 59  
Art. 60  
Art. 61  
Art. 62  
Art. 63  
Art. 64  
Art. 65  
Art. 66  
Art. 67  
Art. 68  
Art. 69  
Art. 70  
Art. 71  
Art. 72  
Art. 73  
Art. 74  
Art. 75  
Art. 76  
Art. 77  
Art. 78  
Art. 79  
Art. 80  
Art. 81  
Art. 82  
Art. 83  
Art. 84  
Art. 85  
Art. 86  
Art. 87  
Art. 88  
Art. 89  
Art. 90  
Art. 91  
Art. 92  
Art. 93  
Art. 94  
Art. 95  
Art. 96  
Art. 97  
Art. 98  
Art. 99  
Art. 100

## TITOLO IV - DI STONE CHE PA' FIMMIO E AL'INTO

Art. 101  
Art. 102  
Art. 103

Art. 104  
Art. 105  
Art. 106

## TITOLO V - SEZIONI DEL TERRA

Art. 107

Art. 108

## TITOLO VI - RIMBORSO DELL'ADOLAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONE

Art. 109

Art. 110

## TITOLO VII - RIMBORSO DELL'ADOLAZIONE

Art. 111  
Art. 112  
Art. 113  
Art. 114

Art. 115  
Art. 116  
Art. 117  
Art. 118  
Art. 119  
Art. 120